



COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



**I.M.U.
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)**

**PROGRAMMA PER IL CALCOLO
E LA STAMPA DEL MODELLO F24
messo a disposizione dei contribuenti
sul sito del Comune
www.comune.sona.vr.it
CALCOLO I.M.U.**

Attenzione! il programma propone le aliquote ministeriali, quindi occorre modificarle e inserire le aliquote comunali. Verificare anche i mesi e le detrazioni spettanti. Il programma presuppone che in acconto il contribuente abbia versato sulla base delle aliquote ministeriali: eventualmente, è possibile modificare tale dato.

**UFFICIO TRIBUTI
A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI SUL CALCOLO DEL SALDO IMU
Orari di apertura al pubblico
lun 10.00-12.30
mart - giov 10.00-12.30 16.00 -18.00**

Tel. 045/6091 206-214-251

SALDO IMU - SCADENZA: 17 DICEMBRE 2012

Dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'I.C.I. e l'imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari a beni non locati (*gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati a IRPEF e addizionali solo se locati*).

Si sintetizzano di seguito le informazioni per il versamento del saldo:

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA:

Il possesso (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione...) di immobili: quindi fabbricati, (**compresa l'abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati rurali**) terreni e aree edificabili.

- Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24

Il versamento IMU si effettua mediante l'utilizzo del modello F24 e dei relativi codici tributo:

Descrizione	Cod tributo quota COMUNE	Cod tributo quota STATO
Abitazione principale e pertinenze	3912	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919
Interessi da accertamento	3923	
Sanzioni da accertamento	3924	

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI ABOLITE:

Sono state abolite dalla Legge le seguenti precedenti agevolazioni ed esenzioni:

- L'agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate indipendentemente dal loro numero per categoria catastale (ora si può considerare solo una pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);
- L'equiparazione all'abitazione principale delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti (che quindi ritornano ad essere delle seconde case);

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL 2012:

- 4,0** per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- 7,6** per mille per i fabbricati in categoria C1;
- 10,6** per mille per le abitazioni e relative pertinenze, non possedute da imprese edili, sfitte o non utilizzate per almeno 6 mesi all'anno;
- 8,5** per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili;
- 2,0** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

Detrazione annua totale di **€ 200,00=**; più € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del ventiseiesimo compleanno), per un importo massimo di € 400,00.

La detrazione si applica anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi A.T.E.R.

ABITAZIONI POSSEDUTE DA ANZIANI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI E DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO: si considerano abitazioni principali, a condizione che non risultino locate.

FABBRICATI INAGIBILI E DI INTERESSE STORICO: Imponibile ridotto del 50% (presentare auto-dichiarazione o perizia...).

ABITAZIONE ASSEGNATA AL CONIUGE DIVORZIATO o separato legalmente o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: imposta dovuta interamente dall'assegnatario.

CALCOLO DELL'IMPOSTA A SALDO:

Le aliquote si applicheranno, per i **fabbricati**, sul valore della rendita catastale aumentata del 5% (come per l'Ici), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

X 160	<i>per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (escluso la cat. A/10), C/2, C/6 e C/7;</i>
X 140	<i>per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5;</i>
X 80	<i>per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;</i>
X 60	<i>per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5). Dal 01/01/2013 passerà a x 65;</i>
X 55	<i>per i fabbricati della cat. C/1</i>

Per le **aree fabbricabili**, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 e si applica sul valore eccedente i 6.000 euro con la riduzione:

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6,000 e 15,500 euro;
- del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15,500 e 25,500 euro;
- del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 25,500 e 32,000 euro.

Si consiglia di ricalcolare l'imposta relativa a tutti i mesi di possesso 2012:

1. stabilire l'imposta totale da versare al comune (con le aliquote sopra riportate) e quella da versare allo Stato (N.B. allo Stato deve essere versato il 50% dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,76% su tutti gli immobili escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e i fabbricati strumentali all'agricoltura);
2. sottrarre l'importo pagato in acconto;
3. versare la differenza.

LA DICHIARAZIONE:

I proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini dell'imposta devono presentare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, entro 90 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la variazione. Il modello di dichiarazione dovrà essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.